

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

Per la sig.ra Piedepalumbo Annamaria, nata a Torre Annunziata (NA) il 21/11/1976 e residente in Pompei alla via Ripuaria n. 105, C.F. PDPNMR76S61L245B, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Paolo Leone (C.F. LNE PLA 66A12 F839 P; avvocatopleone@pec.it, fax: 081-0060733) con il quale elettivamente domicilia presso lo studio legale in Napoli alla via Mosca n. 41,

- ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, C.F. 80185250588, in persona del Ministro legale p.t. con sede a Roma nel viale Trastevere n 73/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via A. Diaz n. 11,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, C.F.: 80039860632, in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla Via A. Diaz n. 11,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ,C.F. 97248840585, in persona del legale rappresentante p.t. cn sede in Roma ,viale G.Ribotta ,41- 00144 Roma domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato ,con sede in Roma alla Via dei Portoghesi ,12

- resistenti

PREMESSA

1 - La ricorrente è stata assunta con decorrenza giuridica dal 29.01.2009 quale collaboratrice scolastico supplente con contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali nella scuola primaria presso l'I.C. Giovanni XXIII - Terranuova Bracciolini (AR) nonché quale assistente amministrativo/assistente tecnico (AR 20) supplente presso l'I.I.S. Angelo Vegni - Capezzine - Cortona (AR) per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 con



contratti a tempo determinato per 36 ore settimanali con decorrenza giuridica dal 15/01/2010 nonché ancora per il medesimo profilo con nomina di supplente per gli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 presso l'I.I.S. G. Ferraris - Vercelli con contratti a tempo determinato per 36 ore settimanali con decorrenza giuridica dal 23/09/2013 e con contratto a tempo indeterminato presso la medesima sede per l'anno scolastico 2016/2017 con decorrenza giuridica dal 01/09/2016. Chiedeva ed otteneva dunque per l'a.s. 2017/2018 il passaggio di ruolo dalla provincia di Vercelli alle sedi ed ambiti della provincia di Roma con assegnazione presso l'Istituto Kennedy in Roma con punteggio di 130 punti. Successivamente la ricorrente aspirava al trasferimento per la scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l'anno scolastico 2018/ 2019 presso le sedi e ambiti della provincia di Napoli, con ordine di preferenza nel Comune di Pompei nel quale è residente, assistendo il genitore invalido al 100% con legge n.104/92 art. 3 comma 3. Tuttavia, per mero errore materiale, (indicazione errata del punteggio in fase di compilazione della domanda di trasferimento presentata in data 04/05/2018) le veniva attribuito un punteggio di soli 79 punti, in luogo dei 178 punti spettanti (cioè la somma dei 130 punti già posseduti l'anno precedente più il punteggio per l'anno di servizio a.s. 2017/2018 di punti 24 svolto in assegnazione provvisoria presso l'istituto Nitti di Portici oltre punti 24 per il ricongiungimento al familiare disabile), e di conseguenza, le veniva negata la possibilità di trasferimento presso le sedi ed ambiti della provincia di Napoli. Attualmente la stessa presta servizio a seguito di domanda per assegnazione provvisoria presso il Liceo Scientifico Statale Carlo Urbani in San Giorgio a Cremano (NA) unicamente per l'a.s. 2018/2019, con evidente possibilità che per gli anni scolastici a venire le potrà essere assegnata una sede più distante dal comune di residenza, il che renderebbe di fatto impossibile la necessità riconosciuta di assistenza al padre disabile.

2. E' di tutta evidenza, stante il curriculum ed il servizio prestato, che se fosse stato indicato il corretto punteggio sarebbe stata assegnata certamente



alle sedi - ambiti della Provincia di Napoli - ove la stessa risiede con il proprio genitore (Pompei).

3. Ad ogni buon conto, in data 28/07/2018 la ricorrente avanzava tentativo di conciliazione obbligatorio all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, avverso il diniego di trasferimento presso le sedi ed ambiti della provincia di Napoli, in quanto non era stato rispettato l'ordine delle preferenze relative agli ambiti richiesti nella fase di presentazione delle domande di mobilità; a tale tentativo di conciliazione, tuttavia, il suddetto U.S.R. restava inerte.

4. Inoltre la ricorrente appurava che altri candidati con punteggio simile a quello che erroneamente le è stato attribuito, venivano assegnati alle sedi - ambiti della Provincia di Napoli richiesti nell'ordine di preferenza dalla stessa in fase di presentazione delle domande di mobilità.

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto, previa verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza, ignorata dall'Ufficio scolastico regionale della Campania, (legge 104/1992) all'attribuzione di uno degli ambiti della provincia di Napoli, per i seguenti

MOTIVI

1- VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE ATA (A.S.2018/2019) DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 207/2018 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.241 DEL 1990 E SS.MM.. ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA, FALSITA' DI PRESUPPOSTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Alla ricorrente, a fronte del servizio prestato e richiamato nelle premesse di fatto, spetta un punteggio maggiore rispetto a quello assegnatole.



Orbene, non vi è chi non veda che la mancata attribuzione del giusto punteggio determina nella graduatoria una posizione inferiore per la ricorrente.

Eppure, la ricorrente ha portato a conoscenza dell'amministrazione il servizio prestato che le dà diritto al punteggio corretto quale richiamato nelle premesse di fatto (178 punti), e di conseguenza, l'assegnazione all'ambito territoriale richiesto in ordine di preferenza come sopra indicato (provincia di Napoli). Va evidenziato che la ricorrente ha cercato, invano, di consentire all'amministrazione scolastica la correzione dell'errore nella valutazione del servizio prestato attraverso reclamo a cui non ha avuto alcuna risposta.

2- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 5 DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 207/2018. DELLE NORME REGOLANTI I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CARTA COSTITUZIONALE ARTT. 3 E 97.

La mancata applicazione della normativa in epigrafe enunciata ha comportato per la ricorrente un notevole danno. Invero, come già precisato nel motivo che precede l'amministrazione scolastica, a fronte della domanda presentata dalla ricorrente in uno alla documentazione allegata (titoli, servizio e precedenti) non poteva non accordare un punteggio maggiore e, di conseguenza, assegnare alla stessa una sede migliore in ordine alle preferenze espresse nella domanda di mobilità. Pertanto, in elusione della normativa citata, l'amministrazione scolastica non ha istruito con dovuta attenzione la domanda di mobilità della ricorrente nonostante a ciò sia stata invitata a seguito di puntuale reclamo. Ciò senza omettere di evidenziare che alcuni candidati al profilo di assistente amministrativo/assistente tecnico, hanno ottenuto assegnazioni di sede in provincia di Napoli, come da preferenze indicate, nonostante avessero un punteggio simile alla ricorrente.



Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in atti rappresentata e difesa, riservandosi ogni ulteriore azione avverso i trasferimenti impugnati, anche in relazione alla tempistica ed alle modalità con cui sono stati disposti ed ai danni comunque subiti e subendi,

RICORRE

al Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, affinché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

1) disapplicare e/o annullare, in parte qua, ossia nella parte in cui non è stata inserita la ricorrente, il decreto della *Direzione Generale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli* REGISTRO UFFICIALE.U.0005403. del 20-07-2018 con il quale si è disposta la mobilità territoriale e professionale del personale ATA di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2018/19,

2) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti 178, quale punteggio base, per il ricongiungimento al padre, quale punteggio per l'anzianità di servizio maturata, le esigenze personali di salute, di famiglia, ed i titoli generali posseduti, di cui in narrativa.

3) Per l'effetto ordinare all'amministrazione scolastica di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2018/19 e seguenti il suddetto punteggio e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 178 punti ai fini dell'assegnazione della sede di servizio spettante in base punteggio correttamente attribuito tenuto conto dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali espressi in domanda.

4) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento nelle graduatorie per la mobilità a.s. 2018/2019, e seguenti, del servizio prestato quale collaboratore scolastico ed assistente amministrativo/assistente tecnico per 9 anni.



5) Per l'effetto ordinare all'amministrazione scolastica di valutare nella graduatoria per la mobilità a.s. 2018/19 e seguenti il servizio prestato dalla ricorrente negli anni 2009/2018 e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 178 punti corrispondenti, correttamente rideterminato, ai fini dell'assegnazione della sede di servizio spettante in base punteggio così rideterminato tenuto conto dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali espressi in domanda.

6) Conseguentemente revocare l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai danni della ricorrente presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio / Ambito Territoriale della Provincia di Roma (Lazio Ambito 0001), assegnando la ricorrente presso un Ufficio Scolastico / Ambito Territoriale indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza, e/o in quello resosi nelle more disponibile (secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l'anno scolastico 2018/ 2019 presso le sedi e ambiti della provincia di Napoli, con ordine di preferenza nel Comune di Pompei nel quale è residente) , adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo.

7) Ritenere e dichiarare, per quanto in premessa, l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

8) Condannare il MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto, ragione ed azione.

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di



residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste - anche istruttorie e conclusioni, anche a seconda dell'avversa condotta processuale e delle risultanze dell'espletanda istruttoria.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Domanda di mobilità passaggio di ruolo interprovinciale;
2. Reclamo e tentativo di conciliazione all'USR Campania con ricevute
3. certificati di servizio
4. Certificazione attestante invalidità genitore
5. decreto della *Direzione Generale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Napoli* REGISTRO UFFICIALE.U.0005403. del 20-07-2018;
6. Bollettino dei trasferimenti ATA a.s. 2017/2018

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Napoli, 18/01/2019

Avv. Paolo Leone



